

1. DIRITTO ED ORDINAMENTO GIURIDICO

Il **diritto** è un insieme di norme che una comunità/collettività stabilisce per garantire una pacifica convivenza. Le norme, in sostanza, tendono ad assicurare la sopravvivenza, la stabilità e la continuità nel tempo della comunità, ma in quanto regole di comportamento possono essere confuse con altre regole, sociali o morali, che pure disciplinano le azioni dei consociati ma senza, per questo, far parte dell'ordinamento giuridico.

L'ordinamento giuridico è un insieme di norme che regolano i comportamenti del gruppo ed identificano i suoi interessi primari, tali norme sono dirette a disciplinare la collettività.

In virtù di quanto detto sopra vi è la necessità di individuare gli elementi o caratteri peculiari della norma giuridica, così da distinguerla da ogni altra norma di comportamento.





I caratteri della norma giuridica sono:

- <u>coercibilità ed imperatività</u>: la quale va intesa, in senso lato, come capacità effettiva di affermarsi, con l'uso della forza fisica o con altri meccanismi a ciò preordinati;
- generalità ed astrattezza: esse devono essere intese come la suscettibilità di applicazione ad un numero indeterminato di destinatari e ad un numero indefinito di casi.

La **norma giuridica** è composta da:

- <u>precetto</u>, ossia il comando o divieto con cui s'impone un comportamento ai soggetti destinatari;
- <u>sanzione</u>, la quale viene applicata in caso di violazione della norma da parte dei consociati.



2. LO STATO

Le società evolute, con un diritto articolato, si organizzano in Stati, ossia comunità di individui, stanziati su un territorio, limitate da precisi confini, politicamente organizzate, cioè dotate di sovranità e di leggi che tutti devono rispettare.

Lo Stato si presenta, dunque, come un'istituzione al contempo sociale (comunità di individui), politica (organizzata politicamente) e giuridica (dotato di sovranità e di leggi).

Gli obiettivi essenziali che tale istituzione si pone sono:

- la difesa della propria indipendenza;
- il mantenimento dell'ordine pubblico;
- la regolazione della vita sociale.



2.1. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

Lo Stato si compone di tre elementi o caratteri presupposti costitutivi ed essenziali, che devono necessariamente coesistere affinché si possa parlare di Stato nell'accezione propria del termine: un elemento personale (**popolo**), un elemento spaziale (**territorio**) ed un elemento organizzativo (**sovranità**).

A) POPOLO

L'insieme dei soggetti legati allo Stato da un particolare vincolo/status, la cittadinanza.

Dal concetto di popolo come sopra delineato vanno distinti ulteriori concetti, come quello di *popolazione*, che indica l'insieme degli individui che si trovano, in un dato momento, nel territorio di uno Stato, compresi gli stranieri e gli apolidi; si tratta di un concetto non giuridico ma demografico; quello di *nazione*, che identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione; si tratta di un concetto sociologico.



a) CRITERI GENERALI PER L'ACQUISTO DELA CITTADINANZA

La cittadinanza è la condizione cui la Costituzione attribuisce una serie di diritti e doveri; ogni Stato fissa i criteri in base ai quali la cittadinanza può essere acquistata. I criteri più diffusi sono:

- *ius sanguinis*: acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza, qualunque sia il luogo di nascita; - *ius soli*: acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o nati in Italia da cittadini stranieri che non ottiene la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli stati a cui appartengono; - *l'estensione*: che ricollega l'acquisto della cittadinanza al verificarsi di eventi successivi alla nascita (matrimonio, adozione); - *la concessione dello Stato*, subordinata al verificarsi di condizioni o fatti particolari. Poiché i criteri adottati non sono eguali in tutti gli Stati, si possono verificare le ipotesi del: - *bipolide*, ossia quando un soggetto è considerato cittadino da due diversi Stati (es.: il figlio di emigrato italiano nato in uno Stato estero); - *apolide*, quando un soggetto non è cittadino di nessuno Stato.



b) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La L. n. 91/1992 ha introdotto una nuova disciplina in materia di cittadinanza, stabilendo che la cittadinanza si acquista:

- **per nascita**: è cittadino: i) chi nasce da padre o di madre italiani (ius sanguinis); ii) chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono (ius soli); iii) chi è figlio di ignoti e viene trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;



- per estensione: acquistano la cittadinanza: i) il figlio minore riconosciuto o dichiarato giudizialmente. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Acquistano la cittadinanza anche i figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti; ii) il minore straniero adottato da cittadino italiano; iii) il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda per due anni nel territorio della Repubblica, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Ulteriori condizioni sono: - l'insussistenza della separazione legale; - assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini; - assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni; - assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza



riconosciuta in Italia; - insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;

- per beneficio di legge: i) lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data; ii) lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita: se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; se dipendente dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- **per naturalizzazione**: la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno, a stranieri, apolidi e cittadini della Comunità Europea che

si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 9 o più in generale tutte le volte in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia o ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

c) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

la cittadinanza italiana si perde:

- i) per assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l'Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato estero;
- ii) quando si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si presti servizio militare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero che si trovi in stato di guerra con l'Italia;
- iii) per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all'estero.



accedi al corso completo

La cittadinanza italiana si riacquista:

- i) per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare;
- ii) per rinuncia da parte di un ex cittadino all'impiego o servizio militare presso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia;
- iii) per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l'ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia.



accedi al corso completo

d) <u>LA CITTADINANZA EUROPEA:</u> dal 1º novembre 1993 è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Sono cittadini europei anche coloro che possiedono una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l'altra di uno Stato terzo.





B) TERRITORIO

Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta l'ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità in modo effettivo ed indipendente.

La delimitazione dei confini del territorio è una condizione essenziale per garantire allo Stato l'esercizio della sovranità. I confini si distinguono in confini artificiali (se opera dell'uomo) e confini naturali (se esistenti in natura, come laghi, fiumi etc.).

In particolare il territorio comprende:

- la terraferma: che abbraccia la parte della superficie terrestre compresa nei confini dello Stato;
- il mare territoriale: cioè la fascia costiera di mare sino a 12 miglia dalla costa;
- la piattaforma continentale, vale a dire i fondali marini e il loro sottosuolo fino a 200 miglia marine. Su tale piattaforma sono riconosciuti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle sole risorse naturali, fatto salvo il



accedi al corso completo

diritto degli altri Stati di navigazione, sorvolo e posa di cavi o oleodotti;

- lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale; il territorio fluttuante:
- le navi e gli aerei battenti bandiera dello Stato quando si trovano in acque internazionali; le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino;
- le sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero.





C) SOVRANITÀ

consiste nel potere di comandare e di imporre la propria volontà esercitato dallo Stato in relazione al proprio territorio.

La sovranità è esercitata sia verso l'esterno che verso l'interno dello Stato stesso;

si distingue quindi tra:

- sovranità interna, si riferisce ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti vi risiedono;
- sovranità esterna, indipendenza dello Stato nei confronti di qualsiasi altro Stato. La Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita con i mezzi (partiti politici, referendum, elezioni) e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.



2.2. LO STATO E LE SUE FORME

A) FORME DI STATO:

la forma d Stato rappresenta il modo in cui lo Stato si struttura in relazione ai suoi tre elementi costitutivi (territorio, popolo, sovranità), in particolar modo il rapporto intercorrente fra governanti e governati.

- i) Secondo la rappresentatività del Capo dello Stato:
- Repubblica;
- Monarchia.
- ii) Secondo l'evoluzione storica:
- Stato assoluto;
- Stato liberale;
- Stato totalitario;
- Stato socialista;
- Stato di democrazia pluralista.




B) FORME DI GOVERNO:

con l'espressione «forma di governo» s'intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi dello Stato e rapporti che intercorrono tra essi. Ogni funzione statale deve essere esercitata da organi diversi, ciascuno dotato di proprio potere di decisione, senza interferenze tra l'uno e l'altro.

La forma di governo è legata al principio della separazione dei poteri. Tale principio distingue:

- la funzione legislativa, esercitata dal Parlamento, a cui spetta il compito di creare la norma giuridica;
- la funzione esecutiva, esercitata dal Governo, a cui spetta il compito di dare concreta attuazione alla norma emanata;
- la funzione giudiziaria, esercitata dalla magistratura, a cui spetta il compito di interpretare e applicare la norma per risolvere le controversie.





Possiamo distinguere tra:

- i) <u>le forme monarchiche</u>, all'interno delle quali si possono distinguere tre forme principali di governo:
- monarchia assoluta (tutti i poteri sono concentrati nelle mani del re),
- monarchia costituzionale (il sovrano continua a mantenere poteri effettivi, seppur controllati dagli altri organi dello Stato);
- monarchia parlamentare (il sovrano diventa prettamente una figura di rappresentanza).
- *le forme repubblicane*: la forma di governo repubblicana può avere diverse forme di governo nelle quali la figura del Presidente ha un ruolo più o meno determinante.
- Repubblica presidenziale: è una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera assai rigida. Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono: il Presidente è eletto direttamente dal popolo e gli sono riconosciuti ampi poteri; il Presidente assume il ruolo di Capo dello Stato e di Capo del Governo; il Parlamento non può sfiduciare il Presidente e imporgli le dimissioni (ex: Stati Uniti D'America);



- Repubblica semipresidenziale: costituisce una soluzione intermedia tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare. La sua caratteristica principale è che il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ma deve avere la fiducia del Parlamento. Il Presidente è ancora eletto direttamente dal popolo, ma non è più a capo del Governo, bensì collabora con esso; gli sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell'indirizzo politico (ex: Francia);
- Repubblica Parlamentare: la principale caratteristica della forma di governo parlamentare è che il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo che riveste il principale ruolo politico. Esercita il potere legislativo. Controlla gli atti del potere esecutivo e concede o toglie la fiducia al Governo. Il Presidente non è letto direttamente dal popolo ma dal Parlamento, con compiti che solo in alcuni casi vanno oltre la rappresentanza. In Italia è presente una repubblica parlamentare, ma con qualche particolarità, perché il Presidente della Repubblica è anche garante della Costituzione ed assume su di sé un certo numero di funzioni legislative, esecutive e giudiziarie. Si tratta della forma di



accedi al corso completo

governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei.;

- Repubblica Direttoriale: è caratterizzata dal fatto che il Governo detto Direttorio viene nominato dal Parlamento, e non può essere sfiduciato per tutta la legislatura, quindi opera in completa autonomia fino alle successive elezioni. Il Direttorio elegge, al suo interno, il Capo dello Stato. Si tratta di una forma di governo che attualmente è prevista solo nell'ordinamento svizzero;
- Repubblica Popolare: è una forma di governo ben distinta dalle precedenti, sebbene il nome possa trarre in inganno. In essa il potere non è effettivamente nelle mani del popolo ma del partito unico, che determina l'intera politica dello Sato (la Cina è il massimo esempio di Repubblica Popolare).